

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

IL CASO RDB HEBEL SPA: LA DENEGATA CONVERSIONE IN FALLIMENTO DELLA
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

RELATORE

Prof. Luigi Farenga

CANDIDATO

Francesco Ridolfo

Matricola: 166721

ANNO ACCADEMICO

2015/2016

INTRODUZIONE

PARTE I

1. L'amministrazione straordinaria
2. Presupposti soggettivi e oggettivi
3. Gli organi della procedura
4. La procedura di amministrazione straordinaria
5. Gli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
6. La conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e chiusura della procedura

PARTE II

1. RDB Hebel S.p.A.
2. Analisi del fatto
3. Analisi critica della sentenza del tribunale di Piacenza sotto il profilo rituale
4. Analisi critica della sentenza del tribunale di Piacenza sotto il profilo del merito
 - 4.1 La massima della sentenza del Tribunale di Piacenza
 - 4.2 Sulla proroga del programma di cessione del complesso aziendale
 - 4.3 Sull'autorizzazione alla vendita dei complessi aziendali
 - 4.4 Sul mancato perfezionamento della cessione entro i termini prorogati dell'amministrazione straordinaria

INTRODUZIONE

La presente tesi ha ad oggetto l'analisi di una recente sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 25 settembre 2014. Il tema di tale sentenza è la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento secondo quanto statuito dal D.lgs. n. 270 del 1999. Al fine di compiere l'analisi critica delle parti che compongono la sentenza, la tesi è stata divisa in due parti.

Nella prima parte, che si articola in sei paragrafi, è stata svolta una analisi generale dell'istituto dell'amministrazione straordinaria. In particolare, dopo aver svolto un breve excursus storico relativo alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, sono stati esaminati i presupposti soggettivi e oggettivi, gli organi della procedura, la procedura stessa, gli effetti dell'ammissione alla procedura ed infine la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e chiusura della procedura.

Nella seconda parte della tesi, che si articola in quattro paragrafi, è stata svolta l'analisi critica della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza. In particolare, dapprima è stata presentata la società protagonista della vicenda oggetto della sentenza, la RDB Hebel Spa. Tale società fa parte di un gruppo di imprese denominato RDB. Successivamente è stata svolta l'analisi del fatto e l'analisi critica della sentenza sotto il profilo rituale e sotto il profilo di merito.

La metodologia usata nello svolgimento della tesi è consistito nella ricerca di fonti sia dottrinali che giurisprudenziali che hanno consentito di effettuare un'analisi approfondita dell'istituto dell'amministrazione straordinaria con particolare riferimento alle ipotesi di conversione della procedura in fallimento sia in corso di procedura (articolo 69 del D.lgs. 270/99) sia al termine della stessa (articolo 70 del D.lgs. 270/99).

Nell'ultima parte della tesi, è possibile leggere le conclusioni derivanti dall'analisi svolta.

PARTE PRIMA

1. L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il fenomeno della crisi delle imprese di rilevanti dimensioni attira da tempo le attenzioni del legislatore il cui compito è quello di riuscire a contemperare i molti interessi coinvolti: in particolare, l'interesse al salvataggio dei posti di lavoro, l'interesse delle imprese di più modeste dimensioni fornitrici di materie prime, componenti o servizi complementari e l'interesse del ceto creditorio¹.

Il primo provvedimento organico con cui si è affrontato il problema è stato il d.l. 30 gennaio 1997 n.26 convertito nella l. 3 aprile 1979 n.95 nota anche come Legge Prodi che introdusse per la prima volta l'istituto dell'amministrazione straordinaria. Il provvedimento tuttavia venne da subito sottoposto a numerose critiche. La fine della disciplina fu determinata dall'intervento degli organismi comunitari. Il rapporto della Legge Prodi con il diritto comunitario, infatti, fu nel tempo sempre più difficile in quanto la prosecuzione dell'attività di un'impresa destinata ad essere espulsa dal mercato ed invece ancora presente grazie all'intervento statale si mostrava in contrasto con la tutela della concorrenza.

Pertanto il Governo diede attuazione alla delega per mezzo del D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 intitolato "Nuova Disciplina della Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Le finalità della procedura concorsuale disciplinata dal sopramenzionato provvedimento sono descritte all'art. 1 ove si legge che: *"l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali"*.

Si tratta quindi di una procedura concorsuale avente natura conservativa. L'art. 27, infatti, prevede che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria solo quelle imprese che presentino *"concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività"*

¹ Costa, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, pp. 2-3.

imprenditoriali". Sono escluse dalla applicazione della disciplina le imprese che non si rivelino risanabili e che saranno quindi sottoposte alla procedura fallimentare².

La finalità di recupero di equilibrio economico dovrà essere continuamente riscontrata tanto che laddove essa venisse meno su istanza del commissario o su iniziativa d'ufficio del tribunale l'amministrazione straordinaria potrà essere convertita in fallimento³.

² Vi è chi ritiene che la procedura di amministrazione straordinaria abbia finalità liquidatorie. Così RICCI, *Procedure liquidatorie, procedure conservative e le tecniche di individuazione del patrimonio (a proposito di ristrutturazione nella nuova amministrazione straordinaria)*, in *Giur. Comm.*, 2001, I, p. 35.

³ Costa, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, p. 25.

2. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

I requisiti soggettivi di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono disciplinati dall'art. 2 del D.lgs. 270/1999.

In particolare, il primo comma dell'articolo sopracitato prevede che: *“Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento (...)”*.

Se ne ricava che il primo requisito soggettivo è rappresentato dalla qualifica di imprenditore commerciale. Possono accedere infatti alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che svolgono un'attività commerciale ai sensi dell'art 2195 cc. con l'esclusione degli imprenditori che svolgono attività agricola e degli enti pubblici economici.

Il secondo requisito soggettivo è qualificato come presupposto dimensionale. A tal proposito l'art. 2 al secondo comma prevede che possono essere soggette ad amministrazione straordinaria le imprese che: *“hanno congiuntamente i seguenti requisiti:*

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio”.

Quanto al requisito di cui alla lettera a) tra i dipendenti sono ricompresi anche quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni da almeno 1 anno oltre che, secondo parte della dottrina, i lavoratori all'estero e i lavoratori part-time. Risultano invece esclusi i lavoratori atipici⁴.

Quanto al requisito di cui alla lettera b) esso viene definito come “indebitamento qualificato”. E' un elemento che concorre a determinare lo stato di insolvenza e quindi non idoneo a svolgere una funzione selettiva ai fini dell'ingresso alla procedura⁵. Tuttavia il livello di indebitamento richiesto appare troppo elevato diventando di fatto un ostacolo al risanamento

⁴ RONDINONE, in AA.VV., *La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: commentario al Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, a cura di CASTAGNOLA – SACCHI, Sub Artt. 1-2-27-79, Torino, 2000.

⁵ ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000.

delle imprese in crisi⁶. Si potrebbe infatti verificare che un'impresa meno squilibrata non possa accedere alla procedura spingendo l'imprenditore ad aggravare il proprio stato di insolvenza⁷.

I requisiti oggettivi per l'ammissione alla procedura sono rappresentati dallo "stato di insolvenza" e dalla sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

Requisito generale è lo "stato di insolvenza" disciplinato dall'art.1 del D.lgs. 270/99. Parte della dottrina ritiene che lo stato di insolvenza qui esaminato è lo stesso cui fa riferimento l'art.5 della legge fallimentare in quanto secondo l'art. 30 del D.lgs. 270/99 il tribunale deve pronunciare il fallimento dell'impresa se non vi sono concrete possibilità di recuperare l'equilibrio economico e secondo l'art.70 il sopracitato decreto il tribunale deve disporre la conversione della procedura in fallimento ove l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni⁸.

Secondo altra parte della dottrina, invece, l'art.1 deve essere interpretato alla luce dell'art.27 che prevede la possibilità di recupero dell'impresa. Ne deriva che lo stato di insolvenza è recuperabile⁹.

L'ultimo presupposto oggettivo avente carattere speciale è previsto dall'art.27 il quale prevede: *"Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali"*. Tale recupero può avvenire o tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di ristrutturazione di durata non superiore a due anni. Le due possibilità hanno carattere eterogeneo: la prima prescinde dalla misura del soddisfacimento dei creditori ponendosi come obiettivo principale il ripristino dell'equilibrio tra costi e ricavi conservando il complesso produttivo; la seconda mira a recuperare la piena solvibilità che consenta il soddisfacimento dei creditori¹⁰.

⁶ L. FARENGA, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la fase prodromica di commissariamento giudiziale (c.d. fase di osservazione)*, A. Giuffrè, 2005.

⁷ VIVALDI, *Insolvenza e grandi imprese*, in *Il fallimento*, 2000.

⁸ RONDINONE, in AA.VV., *La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: commentario al Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, a cura di CASTAGNOLA – SACCHI, Sub Artt. 1-2-27-79, Torino, 2000.

⁹ MAFFEI ALBERTI, *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza*, in AA. VV., *Commentario breve alla legge fallimentare (e alle leggi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)*, a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova, 2009.

¹⁰ COSTA, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008.

Il requisito in esame si configura quindi come selettivo dal punto di vista qualitativo. Nella precedente Legge Prodi l'assoggettabilità dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria era automatica: a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il decreto ministeriale di apertura della procedura costituiva un atto dovuto.

Il nuovo criterio selettivo, invece, è oggetto di valutazione da parte del tribunale dopo il cd. "periodo di osservazione" è risulta determinante ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La valutazione svolta dal tribunale ha ad oggetto le concrete prospettive di recupero che tuttavia non sono necessariamente attuali, ma possono anche essere potenziali.

L'attuale disciplina rispetto alla precedente Legge Prodi offre maggiori tutele ai creditori in quanto è il tribunale a decidere se l'impresa ha la possibilità di intraprendere con successo la procedura.

D'altra parte l'attuale disciplina consente anche di evitare un dispendio di tempo e denaro impedendo l'accesso alla procedura a quelle imprese che invece sono destinate al fallimento.

3. ORGANI DELLA PROCEDURA

Gli organi della procedura che ne presiedono la prima fase sono: il Tribunale, il Giudice delegato e il Commissario giudiziario.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente il Tribunale ha un ruolo più incisivo rispetto alla normativa previgente. L'apertura della procedura, infatti, rispetto al passato è compiuta dal Tribunale il quale deve verificare la sussistenza delle concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico. Il Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza ed ha aperto la procedura di amministrazione straordinaria è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dalla procedura stessa, ad eccezione delle azioni reali immobiliari¹¹. Si tratta di competenza funzionale inderogabile ed assoluta.

Con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza viene nominato il Giudice delegato per la procedura il quale adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.

I commissari giudiziali possono essere tre o uno e sono nominati dal Tribunale con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Si tratta di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 270/99. Il commissario può essere revocato con decreto del tribunale. E' obbligato a tenere un registro ove annoterà le operazioni relative alla sua amministrazione.

Gli altri organi della procedura di amministrazione straordinaria sono: i Commissari straordinari, il Comitato di sorveglianza e il Ministro dello Sviluppo Economico.

Il Ministro si occupa di esercitare funzioni di vigilanza. Ha altresì il compito di nominare e revocare il Commissario straordinario, di autorizzare il programma della procedura e di nominare il Comitato di sorveglianza. Un'altra importante funzione del Ministro consiste nel fornire il proprio parere circa la conversione della procedura in fallimento.

I Commissari straordinari costituiscono l'organo propulsivo della procedura. Possono essere tre o uno e vengono nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura. Il Commissario straordinario si occupa della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore. Generalmente esercita di persona le attribuzioni del proprio ufficio ma può farsi coadiuvare da esperti previa autorizzazione del Ministero. Occorre osservare che l'attività del commissario è diversa a seconda del programma seguito. Nel caso di programma di cessione il Commissario dovrà valorizzare l'azienda mediante operazioni di affitto o di cessazione di settori di attività.

¹¹ Cfr. art. 13 D.lgs. 270/99.

Nel caso di programma di ristrutturazione il Commissario potrà porre in essere eventuali operazioni di ricapitalizzazione o di mutamento degli assetti imprenditoriali, indicando sempre tempi e modalità di soddisfazione dei creditori.¹² Il Ministro può revocare il Commissario su proposta del Comitato di sorveglianza o d'ufficio.

Il Comitato di sorveglianza ha sia funzioni propositive come nel caso di revoca del commissario, sia funzioni di tipo consultivo sugli atti e le relazioni del commissario, sul bilancio finale e sul rendiconto¹³. Ai sensi dell'art. 45 entro 15 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, il Ministro nomina il Comitato. Esso può essere composto da tre o cinque membri di cui uno o due sono scelti tra i creditori chirografari, mentre i membri residui sono scelti tra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

¹² COSTA, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, p. 304.

¹³ GALIOTO, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2003, p. 147.

4. LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

L'art. 3 del D.lgs. 270/99 prevede che il tribunale ove l'impresa ha la sua sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero ovvero d'ufficio, dichiara con sentenza lo stato di insolvenza. Tale sentenza apre la fase diagnostica, detta anche fase di osservazione, nella quale il tribunale valuta la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico. Se vi sono le condizioni il tribunale dichiara con decreto, ex art. 30, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dando così inizio alla seconda fase del procedimento. Si tratta quindi di un procedimento bifasico.

Durante la fase diagnostica, prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dello sviluppo economico. Tra la data della comunicazione dell'avviso e quella dell'udienza deve trascorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro la data fissata per l'udienza il Ministro deve indicare da uno a tre commissari giudiziali che verranno nominati nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale nomina il giudice delegato e l'organo commissariale. Ordina all'imprenditore di depositare entro 2 giorni in cancelleria le scritture contabili ed i bilanci se non vi ha già provveduto ai sensi dell'art. 5 comma 2. Tale norma appare incoerente poiché il mancato deposito delle scritture contabili e dei bilanci al momento del deposito del ricorso dovrebbe costringere il tribunale a dichiarare il fallimento¹⁴. Il tribunale inoltre assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'emissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande. Tale termine consente che la verifica dei crediti venga effettuata speditamente (termine non superiore a 120 giorni). La verifica inoltre sarà avviata dopo la nomina dell'organo preposto (commissario straordinario o curatore fallimentare)¹⁵. Il tribunale fissa il giorno, l'ora e il luogo ove si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato e se la gestione dell'impresa fino alla nomina del commissario straordinario o del curatore è lasciata all'imprenditore insolvente o al commissario giudiziale.

Nel corso della fase di osservazione il commissario giudiziale unitamente al tribunale accertano la sussistenza del requisito previsto dall'art.27 del D.lgs.. Entro 30 giorni dalla dichiarazione

¹⁴ FARENGA, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la fase prodromica di commissariamento giudiziale (c.d. fase di osservazione)*, A. Giuffrè, 2005, pp. 54-55.

¹⁵ ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000, p.38.

dello stato di insolvenza, infatti, il commissario giudiziale dovrà redigere una relazione circa la valutazione delle condizioni previste dall'art.27 oltre ad una descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza. Nei 10 giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, il Ministro deposita il proprio parere circa la possibilità che l'impresa insolvente venga ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Entro 10 giorni dal deposito della sopramenzionata relazione il tribunale dichiara, ove sussistano le condizioni indicate dall'art. 27, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I 30 giorni assegnati al commissario per la redazione della relazione sommati ai 30 giorni entro i quali il tribunale deve decidere circa l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, fanno sì che la procedura dovrebbe durare non più di 60 giorni.

La seconda fase, definita amministrativa data l'influenza degli organi di tipo amministrativo si apre con l'ammissione, mediante decreto motivato, dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Come già menzionato nel paragrafo precedente il commissario è nominato dal Ministro entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura. Entro i 60 giorni successivi al decreto di apertura della procedura il commissario presenta al Ministro un programma secondo uno degli indirizzi previsti dall'art. 27. Ai sensi dell'art. 56 *"Il programma deve indicare:*

- a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;*
- b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;*
- c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;*
- d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione".*

Entro 30 giorni dalla presentazione del programma, l'esecuzione dello stesso è autorizzata dal Ministro con decreto. Il commissario straordinario compie quindi tutte le attività dirette all'esecuzione del programma e presenta ogni 3 mesi una relazione sull'esecuzione del programma al Ministro. Nel caso di cessione dei complessi aziendali se entro il termine fissato per la scadenza del programma la cessione non è ancora avvenuta ma risultano in corso iniziative di imminente definizione il commissario straordinario può richiedere al tribunale la proroga del termine con autorizzazione del Ministro e sentito il parere del comitato di sorveglianza. Il tribunale provvede con decreto motivato.

5. GLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il Capo III del Titolo III del D.lgs. 270/99 si occupa degli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria: gli effetti per i creditori (art.48), gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori (art.49), gli effetti sui contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti (artt. 50-51) ed infine dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio di impresa (art. 52).

In primo luogo, l'art. 48 disciplina gli effetti per i creditori sancendo il divieto di azioni esecutive individuali. Occorre osservare che mentre nella prima fase della procedura l'art.18 richiamando l'art. 168 della legge fallimentare vieta di iniziare o continuare azioni esecutive individuali ordinarie, nella seconda fase, invece, l'art. 48 sopramenzionato vieta di compiere azioni esecutive individuali anche speciali. L'unica ipotesi di azioni esecutive speciale è quella per il recupero dei crediti fondiari¹⁶.

La funzione della norma è quella di limitare l'esercizio delle azioni esecutive. Tutti i creditori infatti perdono la facoltà processuale di soddisfare il proprio credito che sarebbero in contrasto con lo svolgimento efficace della procedura di amministrazione straordinaria. Qualsiasi azione da parte dei singoli creditori potrebbe minare il patrimonio impedendo la realizzazione di uno dei programmi previsti dall'art. 27. Il divieto di cui all'art. 48 si estende anche alle azioni esecutive pendenti. Si intendono pendenti tutte quelle procedure esecutive ordinarie che non siano ancora giunte alla fase di soddisfazione del credito precedente¹⁷. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive ordinarie si estende anche alle azioni cautelari. Così come previsto dall'art. 51 della legge fallimentare.

In secondo luogo l'art. 49 prevede che le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori possano essere proposte soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali.

Un ulteriore effetto dell'amministrazione straordinaria è disciplinato dagli artt. 50-51 e riguarda i contratti pendenti in corso. Il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non ancora eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. Tuttavia tale disposizione non si applica ai contratti di lavoro subordinato e ai contratti di locazione di immobili se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore.

¹⁶ Costa, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, pp. 354-355.

¹⁷ Costa, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, p. 361.

L'art. 51 prevede che i diritti dell'altro contraente nel caso di scioglimento del contratto o di subentro da parte del commissario straordinario sono regolati dalla sezione IV del Capo III del Titolo II della legge fallimentare. Quindi laddove il commissario straordinario decida di proseguire il rapporto contrattuale l'altra parte diverrà creditore della massa, mentre nel caso di scioglimento avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni parzialmente eseguite. Anche nel caso in cui l'altro contraente non conosca ancora le sorti del rapporto contrattuale può comunque partecipare al concorso formale e tuttavia l'ammissione al passivo avverrà sotto condizione dello scioglimento o del subentro del contratto da parte del commissario straordinario.

Infine l'art. 52 disciplina i crediti sorti per la continuazione per l'esercizio di impresa. In particolare tali crediti sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'art. 111 primo comma n.1 della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. LA CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

La procedura di amministrazione straordinaria può chiudersi in più modi da una parte vi è la conversione della procedura in fallimento dall'altra vi è la chiusura ordinaria. Quanto alla conversione della procedura in fallimento essa è stata prevista al fine di evitare che una valutazione ottimistica sulle possibilità di recupero dell'equilibrio economico rischi di aggravare il danno per i creditori. L'art. 70 infatti prevede che il tribunale su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio disponga la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento quando la cessione dei complessi aziendali non sia ancora avvenuta alla scadenza del programma o quando nel caso di programma di ristrutturazione l'imprenditore alla scadenza dello stesso non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. E' altresì possibile che già in corso di procedura e quindi prima della scadenza dei termini l'obiettivo di salvare l'impresa in crisi divenga impossibile. In tal caso opera l'art. 69 che prevede che la procedura sia convertita in fallimento.

Quanto alla chiusura della procedura essa avviene quando il suo scopo è raggiunto o quando non vi sono domande di ammissione al passivo. In particolare l'art. 74 prevede che *“La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:*

a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;

b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.”

Dal punto di vista procedurale, si osservi che il commissario straordinario prima della chiusura della procedura deve sottoporre al Ministro il bilancio finale della procedura con il conto della gestione. La chiusura della procedura è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore o d'ufficio¹⁸.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 270/1999.

PARTE SECONDA

1. GRUPPO RDB

Il tribunale di Piacenza con sentenza del 25 settembre 2014 ha dichiarato inammissibile le istanze proposte per la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria della RDB Hebel S.p.A. dal Dott. Alberto Squeri nella qualità di creditore e dal Dott. Claudio Bassanetti, nella qualità di membro del comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n.270/99.

La sentenza in argomento statuisce sotto il profilo rituale che *“i creditori e i membri del comitato di sorveglianza non sono legittimati a richiedere al tribunale la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex art. 69 D.lgs. n. 270/1999”*¹⁹.

Sotto il profilo del merito la sentenza dispone che *“per la conversione anche d'ufficio della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex art. 69 D.lgs. n. 270/1999 occorre che la procedura non possa essere utilmente proseguita e questa circostanza non si verifica quando il programma vagliato dal Ministero dello Sviluppo economico è stato attuato, ancorché la vendita dell'azienda non si sia verificata nei tempi previsti”*²⁰.

Prima di analizzare la sentenza in argomento, appare opportuno svolgere una breve analisi della società soggetta ad amministrazione straordinaria e destinataria finale del provvedimento in esame.

La RDB Hebel S.p.A. fa parte del gruppo RDB composto anche dalla RDB S.p.A. e dalla RDB TERACCOTTE S.r.l.. Il gruppo si occupa della progettazione, produzione e montaggio di sistemi e strutture prefabbricate in calcestruzzo con l'utilizzo di materiali innovativi e tecnologie avanzate.

Il primo nucleo della futura RDB fu la società in accomandita semplice “Rizzi & C.” costituita nel 1908. Nel 1933 nasce ufficialmente il marchio RDB con la fusione di diverse società nella “Fornaci Fratelli Rizzi, Donelli, Breviglieri e C.”. Già nel 1937 la RDB opera con diciassette stabilimenti propri e settanta fornaci sparsi in tutta Italia per la fabbricazione dei suoi solai. Nel 1942 viene costituita la società Accomandita Laterizi Adriatica con capitale equamente ripartito tra RDB e la società Testa-Tinero-Fantini di Lanciano. Nel 1975 RDB sviluppa le sue attività

¹⁹ Cfr. www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11593.php.

²⁰ Cfr. www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11593.php.

all'estero. Nel corso degli anni '90 la RDB acquisisce inoltre diverse società per la produzione di prefabbricati per l'industria ampliando quindi il proprio raggio d'azione e la propria capacità produttiva fino a diventare negli anni del nuovo millennio una delle società leader nel proprio settore.

Tuttavia, a seguito della crisi del settore dell'edilizia, con sentenza del Tribunale di Piacenza del 13 luglio 2012 la RDB S.p.A. è stata dichiarata insolvente ed è stato nominato giudice delegato il Dr. Giuseppe Bersani. Successivamente con decreto del Ministero delle attività produttive la società RDB S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.270/99. La società, infatti, soddisfaceva tutti i requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'ammissione alla procedura. In particolare, essa aveva un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno; l'ammontare complessivo dei debiti non era inferiore ai due terzi dell'attivo patrimoniale e dei ricavi; versava altresì in stato di insolvenza. Data la complessità delle operazioni che si sarebbero dovute svolgere, unitamente alla circostanza che si trattava di società quotata con oltre ottocento dipendenti e diversi stabilimenti situati in diverse regioni del territorio nazionale, apparve opportuno nominare tre commissari giudiziali ai quali venne attribuita la gestione dell'impresa. Nella relazione redatta dai commissari giudiziali si legge che il mercato dell'edilizia non residenziale scontava la ridotta propensione all'investimento da parte delle imprese; vi era un sostanziale dimezzamento dei fatturati di imprese produttrici di strutture prefabbricate e pertanto la valutazione in merito alla possibilità di recupero dell'equilibrio economico era stata effettuata guardando al mercato di sbocco di RDB. I commissari nel valutare quale programma adottare ai sensi dell'art 27 del D.lgs. 270/1999 presero in considerazione alcuni fattori tra i quali anzitutto il ripristino della fiducia dei committenti nei confronti di RDB. Nella relazione sopracitata si legge altresì che nel caso di specie sussistevano le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico in quanto la qualità del prodotto, la pluridecennale esperienza nel settore, le capacità del management consentivano di valutare positivamente l'azienda.

I commissari ritenevano quindi opportuno procedere alla cessione dei complessi aziendali²¹.

Con decreto del Tribunale di Piacenza in data 17 settembre 2012 furono nominati commissari straordinari i signori Prof. Renato Camodeca, avv. Paolo Cevolani, avv. Giorgio Zanetti. In data 22 novembre 2012 fu nominato il comitato di sorveglianza.

²¹ Cfr. Tribunale di Piacenza decreto del 10 settembre 2012.

Con sentenze del 10 agosto 2012 fu dichiarato il fallimento della società RDB Hebel S.p.A. e della società RDB Terrecotte S.p.A.. Poiché il gruppo unitario RDB deteneva la maggioranza del capitale di RDB Hebel e di RDB Terrecotte e poiché ai fini di una migliore tutela dei creditori era necessario prediligere una gestione unitaria facente capo ad un solo organo amministrativo, il Tribunale di Piacenza disponeva la conversione del fallimento in procedura di amministrazione straordinaria in data 11 dicembre 2012²².

Tutte le società del gruppo RDB furono quindi sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

²² Cfr. Decreti Tribunale di Piacenza del 11 dicembre 2012.

2. ANALISI DEL FATTO

In data 24 luglio 2014 il Dott. Alberto Squeri nella qualità di creditore della RDB Hebel S.p.A. ed il Dott. Claudio Bassanetti nella qualità di membro del Comitato di Sorveglianza presentavano istanza al Tribunale di Piacenza al fine di sentire statuire la conversione in fallimento della procedura di Amministrazione Straordinaria cui è sottoposta la RDB Hebel S.p.A..

In particolare, gli istanti ritenevano che la procedura non potesse essere utilmente proseguita stante la mancanza di offerte congrue. A tal proposito, essi evidenziavano che l'offerta formulata dalla società Sabbie Di Parma per il prezzo di acquisto pari ad € 2.414.000,00 da cui dedurre € 800.000,00 per smaltimento rifiuti, fosse del tutto incongrua. Tale offerta, a parere degli istanti, si rivelava insufficiente:

a) *a soddisfare i crediti in prededuzione e la continuità occupazionale del maggior numero di dipendenti*²³;

ed inidonea:

b) *a mantenere l'integrità aziendale*²⁴.

Tali circostanze rendevano ingiustificato il sacrificio del ceto creditorio.

Gli istanti ritenevano inoltre che pur sussistendo la competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo Economico circa la convenienza dell'operazione, la circostanza che la realizzazione del programma sarebbe stata impossibile avrebbe imposto al Tribunale di procedere d'ufficio alla conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

La RDB Hebel S.p.A., dal canto suo, con propria memoria difensiva, eccepiva, invece, la carenza di legittimazione degli istanti.

²³ Cfr. Sentenza Tribunale di Piacenza del 25 settembre 2014 p.1.

²⁴ Cfr. Sentenza Tribunale di Piacenza del 25 settembre 2014 p.1.

3. ANALISI CRITICA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIACENZA SOTTO IL PROFILO RITUALE

La sentenza del Tribunale di Piacenza in esame risolve in primo luogo la questione di rito relativa alla carenza di legittimazione degli istanti, il Dr. Squeri nella qualità di creditore e il Dr. Vassanetti nella qualità di membro del comitato di sorveglianza. In particolare, come già sopra menzionato, la sentenza in argomento statuisce sotto il profilo rituale che *“i creditori e i membri del comitato di sorveglianza non sono legittimati a richiedere al tribunale la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex art. 69 D.lgs. n. 270/1999”*²⁵.

Orbene, il tribunale giunge a tale conclusione attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 69 del D.lgs. 270/99, il quale prevede *“Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento”*.

L'interpretazione letterale della norma consente, infatti, di osservare che la conversione della procedura in fallimento può essere disposta esclusivamente su richiesta dei commissari straordinari o d'ufficio. Inoltre, occorre osservare che il commissario prima di richiedere la conversione ne deve dare preventiva informazione al Ministro che l'ha nominato.

Il Tribunale di Piacenza ritiene poi che tale interpretazione sia suffragata dalla lettura combinata dell'art. 69 e dell'art. 33 comma 1 il quale prevede che *“Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni”*.

Appare evidente che, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale, laddove il legislatore abbia ritenuto opportuno prevedere potere di interlocuzione *“a chiunque vi abbia interesse”*, lo abbia espressamente previsto. Nel caso di specie, invece, la legittimazione a chiedere la conversione della procedura in fallimento spetta esclusivamente al tribunale e/o ai commissari.

Il tribunale è infatti chiamato a vagliare la realizzabilità e a controllare l'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. A seguito della verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Tribunale valuta se è opportuno disporre la conversione della procedura in fallimento.

²⁵ Cfr. www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11593.php.

“L’autorità giudiziaria è a tal proposito investita di un passaggio cardine della procedura, che costituisce un articolato procedimento di gestione dell’insolvenza”²⁶.

Se ne ricava che il tribunale è organo legittimato a disporre la conversione della procedura in fallimento proprio perché è investito di poteri di monitoraggio sul programma, che riguardano altresì la proroga del termine di scadenza del programma ai sensi dell’art. 66 o la decisione circa la cessazione dell’esercizio dell’impresa.

Il tribunale è inoltre l’organo competente a disporre la stessa conversione della procedura in fallimento. Ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 270/99, infatti, la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l’imprenditore dichiarato insolvente.

Più in generale, l’articolo 13 del D.lgs. 270/99 prevede che il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a decidere di tutte le azioni che ne derivano. A tal proposito, ad esempio rientrano tra le azioni per le quali è competente il tribunale quelle relative ai crediti di lavoro²⁷, mentre non vi rientrano le azioni di risoluzione di un contratto di locazione per morosità del conduttore assoggettato alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto esse non trovano titolo o causa nella procedura concorsuale²⁸.

L’attuale disciplina, inoltre, si differenzia nettamente dalla previgente ove la chiusura dell’amministrazione straordinaria avveniva tramite provvedimento dell’autorità di vigilanza al quale avrebbe dovuto seguire la pronuncia giudiziale. Tale mutamento della disciplina si deve alla circostanza che la nuova procedura prevede un prolungato periodo di gestione dello stato di insolvenza in cui versa l’impresa e, quindi, in sintonia con le disposizioni sull’amministrazione controllata, la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento avverrà in base ad un provvedimento giudiziario.

L’organo commissariale, d’altra parte, è legittimato a chiedere la conversione della procedura in fallimento in quanto ha il compito di amministrare il patrimonio tutelando le ragioni dei creditori. Proprio in virtù di questa sua funzione il commissario straordinario esercita poteri di impulso rispetto agli altri organi della procedura. Occorre osservare, più in generale, che il commissario straordinario è il solo ed esclusivo legittimato processuale per tutte le azioni che riguardano la procedura di amministrazione straordinaria.

²⁶ GUGLIELMUCCI, *L’amministrazione straordinaria delle “grandi imprese” insolventi*, *Studium oeconomiae*, 2000, p. 755.

²⁷ Cassazione civile, sezione IV, lavoro 18 luglio 2007.

²⁸ Cassazione civile, sezione III, 19 aprile 2011.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4955 del 28 marzo 2012. In particolare secondo la Corte Suprema *“in relazione alla costituzione dei rapporti processuali attinenti ai soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria si radica la legittimazione processuale attiva e passiva, nonché la rappresentanza legale in capo al commissario straordinario che diviene l'esclusivo responsabile della procedura”*.

Essendo il commissario straordinario l'organo preposto a rappresentare l'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria nonché l'organo che tutela le ragioni dei creditori perseguendo gli obiettivi di uno dei programmi di cui all'art. 27, né i creditori né il comitato di sorveglianza sono legittimati a chiedere la conversione della procedura in fallimento.

Pertanto mentre le ragioni dei creditori sono tutelate dal commissario straordinario che può chiedere in qualsiasi momento la conversione della procedura in amministrazione straordinaria, il comitato di sorveglianza pur non potendo chiedere la suddetta conversione, nell'ipotesi di inoperatività del commissario straordinario può chiederne la revoca. Inoltre il comitato di sorveglianza svolge prevalentemente funzioni di carattere consultivo sugli atti e le relazioni del commissario. Esprimendo il proprio parere sulle attività del commissario, il comitato di sorveglianza può indirizzarne il comportamento suggerendo ove necessario al commissario stesso la proposizione dell'istanza di conversione della procedura in fallimento.

Il tribunale ex officio ed i commissari straordinari sono pertanto gli unici soggetti legittimati a chiedere la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. Gli altri soggetti, quali i creditori o i membri del comitato di sorveglianza non possono adire il tribunale per proporre tale istanza. Ciò da un lato al fine di scongiurare manovre dilatorie prive di effetti pratici dall'altro in quanto tali soggetti possono comunque indirizzare al tribunale proprie osservazioni sollecitandone l'intervento.

4. ANALISI CRITICA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIACENZA SOTTO IL PROFILO DEL MERITO

4.1 La massima della sentenza del Tribunale di Piacenza

Il tribunale di Piacenza con la sentenza in esame statuisce, sotto il profilo del merito, che *“per la conversione anche d’ufficio della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex art. 69 D.lgs. n. 270/1999 occorre che la procedura non possa essere utilmente proseguita e questa circostanza non si verifica quando il programma vagliato dal Ministero dello Sviluppo economico è stato attuato, ancorché la vendita dell’azienda non si sia verificata nei tempi previsti”*²⁹.

4.2 Sulla proroga del programma di cessione del complesso aziendale

Occorre in primo luogo rilevare che il programma di cessione del complesso aziendale è stato sottoposto a proroga da parte del tribunale. L’art. 66 prevede a tal proposito che *“se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l’autorizzazione del Ministero dell’industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi”*.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha rilevato che compete al tribunale un potere-dovere di controllo di legalità sull’andamento della procedura di amministrazione straordinaria, mentre la vigilanza del ministero è una vigilanza prevalentemente di merito relativa alle scelte e all’operato dei commissari³⁰.

Il potere di controllo esercitato dal tribunale si estrinseca nella possibilità di convertire la procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69-70 del D.lgs. 270/99. Per poter svolgere tale potere il tribunale deve essere correttamente e tempestivamente informato e può altresì chiedere informazioni. I commissari straordinari sono, infatti, tenuti a presentare relazioni periodiche ogni tre mesi al Ministro dello sviluppo economico ed una relazione finale nei dieci giorni successivi alla scadenza del programma ove si illustrano gli esiti dell’esecuzione dello stesso. Tali relazioni unitamente al parere del comitato di sorveglianza

²⁹ Cfr. www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11593.php.

³⁰ Tribunale di Piacenza 3 luglio 2014, ilcaso.it, sez. giurisprudenza, 10944, pub. 24 luglio 2014.

sono depositate presso la cancelleria del tribunale. Si ritiene, inoltre, che il tribunale possa richiedere ai commissari chiarimenti in ordine alle relazioni presentate o più in generale chiarimenti sull'andamento della procedura o su specifiche situazioni o criticità della procedura in corso. Ciò anche al fine di consentire la verifica circa la permanenza delle condizioni di esistenza della procedura medesima.

Occorre chiarire, inoltre, che alla scadenza del termine originario di esecuzione del programma ciò che non deve essere stato ancora eseguito è la cessione dei complessi aziendali che nel programma si era stabilito di cedere, non già la totalità dei complessi aziendali che formano l'azienda. Tali entità, infatti, non necessariamente coincidono in quanto al fine di realizzare il recupero dell'equilibrio economico potrebbe essere opportuno procedere alla vendita di solo una parte dei complessi aziendali.

E' problematica, poi, l'interpretazione della norma nella parte in cui prevede che devono risultare in corso "*trattative di imminente definizione*". La Relazione governativa si limita a precisare che la cessione dovrebbe avvenire nel periodo immediatamente successivo alla scadenza fisiologica del programma³¹. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 66 prevede che la proroga può essere concessa una sola volta per un periodo non superiore ai tre mesi. Pertanto, non può essere considerata imminente una definizione della cessione i cui tempi di perfezionamento eccedano i tre mesi dalla scadenza del termine originario.

Nel caso di specie, il tribunale di Piacenza ha disposto la proroga del programma di amministrazione straordinaria di tre mesi rispetto alla scadenza originaria del 31 maggio 2014, dopo aver chiesto adeguate informazioni non solo sull'esistenza dei presupposti per la proroga, ma anche chiarimenti sulla relazione depositata dai commissari straordinari che presentava alcune lacune³². In particolare, è stata data la prova di trattative con soggetti interessati all'acquisto dei complessi aziendali di RDB tali da consentire la richiesta proroga.

4.3 Sull'autorizzazione alla vendita dei complessi aziendali

In virtù dell'articolo 42 del D.lgs. 270/99, sia gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende sia gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a quattrocento milioni di lire sono

³¹ Relazione governativa, par. 4.5.

³² Tribunale di Piacenza 3 luglio 2014, ilcaso.it, sez. giurisprudenza, 10944, pub. 24 luglio 2014.

soggetti ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza.

Nel caso in esame, durante il periodo di proroga, in data 9 luglio 2014, i commissari straordinari hanno ottenuto l'autorizzazione alla vendita dei complessi aziendali da parte del ministero, condizionatamente all'esito negativo di un'ulteriore pubblicazione su quotidiani nazionali al fine di ottenere offerte migliorative. Tuttavia, tali offerte non sono pervenute e pertanto è stata accolta la proposta di acquisto di Sabbie di Parma.

Secondo la disciplina generale, l'alienazione dei complessi aziendali è regolamentata dagli artt. 62 e 63 del D.lgs. 270/99. In virtù di tali disposizioni il valore del bene da alienare deve essere preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario; l'alienazione deve essere effettuata in conformità delle previsioni del programma autorizzato, con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. Se l'azienda è in esercizio la predetta valutazione deve tenere conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo; l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita; la scelta dell'acquirente deve essere effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. Ai sensi dell'articolo 64, nei quindici giorni successivi al trasferimento dei beni il Ministero dello sviluppo economico deve ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti³³.

Nel caso in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto al proprio vaglio l'offerta sia sotto il profilo della convenienza economica ed occupazionale sia sotto il profilo della continuità dell'attività.

Si osservi, a tal proposito, che la valutazione del merito della cessione compete esclusivamente al ministero. Deve essere esclusa, infatti, in capo all'Autorità giudiziaria la valutazione circa l'adeguatezza del prezzo di cessione, circa la garanzia dei livelli occupazionali e di solvibilità, sull'eventuale acquirente del complesso aziendale.

³³ Cassazione Sez. Un. Civili 27 maggio 2009 da <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3139.php>.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, *“in tema di cessione dei complessi aziendali nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, disciplinando le attività preparatorie ed autorizzatorie, pongono al commissario straordinario ed al Ministro dello Sviluppo Economico una serie di vincoli diretti a salvaguardare una pluralità di interessi, tra cui quello dei creditori, dei lavoratori, nonché quello generale alla salvaguardia delle unità produttive; tali disposizioni hanno il carattere di norme imperative, alla cui violazione consegue la nullità, e non la mera inefficacia, dell'attività negoziale conclusiva della procedura di vendita (nella specie, il contratto di compravendita di azienda) e la illegittimità degli atti prodromici (il programma di cessione del complesso aziendale e le autorizzazioni ministeriali alla sua esecuzione ed alle vendite collegate)”*³⁴.

Pertanto, seppur la valutazione del merito della cessione competa esclusivamente al ministero, quest'ultimo è tenuto comunque a seguire una serie di criteri vincolanti posti a tutela dei creditori, dei lavoratori e della salvaguardia delle unità produttive.

Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza in esame, dispone che il prezzo di cessione offerto da Sabbie di Parma, pur essendo di valore inferiore al prezzo di stima, non rende illegittima la cessione stessa. In particolare, si legge nella sentenza *“ritenuto che, alla luce del disposto contenuto dall'articolo 9 DL 136/2013, in vigore dal 22 febbraio 2014, che al comma 2 bis stabilisce che l'articolo 65 del D.lgs. 270/99 si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimazione della vendita non rilevi la circostanza che il prezzo offerto da Sabbie di Parma sia inferiore a quello di stima”*³⁵.

Ai fini di una esatta comprensione della questione, giova rilevare che i riferimenti normativi riportati dal Tribunale di Parma non sono precisi. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2, infatti, è stato aggiunto il seguente comma 2 bis: *“L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi*

³⁴ Cassazione Sez. Un. Civili 27 maggio 2009 da <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3139.php>.

³⁵ Tribunale di Piacenza, 25 settembre 2014.

del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita". Dunque, l'articolo di riferimento non è il 65, come indicato dal Tribunale di Piacenza, bensì l'articolo 63. In virtù dell'interpretazione di tale norma fornita dal cd. Decreto Destinazione Italia (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9), anche le cessioni il cui prezzo è inferiore al prezzo di stima sono legittime, purché l'acquirente si obblighi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita (articolo 63 comma 2) e purché l'acquirente sia scelto tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 63 comma 3).

Nel caso di specie, l'offerta presentata da Sabbie di Parma era pari ad € 2.414.000,00 con l'impegno a mantenere livelli occupazionali di 45 dipendenti e un piano industriale da € 700.000,00 di investimenti in tre anni³⁶. Sebbene vi siano state numerose proteste dei lavoratori a seguito della cessione³⁷, l'offerta presentata da Sabbie di Parma sembra rispettare i requisiti sanciti dall'art. 63 del D.lgs. 270/99. Pertanto, la decisione del Tribunale di Piacenza circa la legittimità dell'autorizzazione alla vendita si dimostra corretta. L'Autorità giudiziaria, infatti, potendo effettuare un controllo di mera legalità sulla procedura di amministrazione straordinaria, ha verificato il rispetto delle norme imperative relative alla cessione del complesso aziendale ed ha valutato legittima la scelta del Ministero dello sviluppo economico circa l'accoglimento della offerta di acquisto di Sabbie di Parma. Tale offerta, infatti, rispetta i limiti posti alla discrezionalità del potere amministrativo precedentemente indicati.

4.4 Sul mancato perfezionamento della cessione entro i termini prorogati dell'amministrazione straordinaria

Il tribunale di Piacenza nella sentenza in esame ha ritenuto priva di rilievo, ai fini della decisione sulla conversione della procedura in fallimento, la circostanza per la quale, dopo la scadenza del termine prorogato, la cessione non fosse ancora avvenuta. Ciò in quanto la comunicazione dell'offerta e l'autorizzazione ministeriale hanno fatto ritenere che il programma fosse stato comunque realizzato. Pertanto, secondo il tribunale di Piacenza, soltanto

³⁶ Informazione reperita su giornali web. Cfr. http://www.piacenzasera.it/rdb/rdb-hebel-offerta-2-4-milioni-ancora-venti-giorni-vendita.jsp?url?IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=49650&css=&com=

³⁷ Cfr. <http://www.liberta.it/2014/08/29/rdb-da-napoli-si-alza-la-protesta-il-4-incontro-al-ministero/>.

il programma non era stato ancora eseguito dagli organi procedurali, seppur realizzato, mentre la procedura risultava in ogni caso perfezionata nei termini fissati, ovvero entro il 30 agosto 2014.

Il tribunale ha fondato tale conclusione su tre elementi:

- 1) l'art. 69 del D.lgs. 270/99 prevede che *“Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento”*. Da tale norma si ricava che il criterio per stabilire se la procedura di amministrazione straordinaria debba essere convertita in fallimento è rappresentato dalla “utilità”. Il tribunale di Piacenza ritiene che l'utilità consista nella concreta possibilità di realizzare il programma. Poiché il programma in esame ha ad oggetto la cessione dei complessi aziendali e poiché l'offerta e l'autorizzazione ministeriale hanno un rilievo giuridico vincolante, l'obiettivo del programma si può ritenere raggiunto.
- 2) l'art. 70 del D.lgs. 270/99 prevede che *“il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66”*. Tale norma non andrebbe interpretata letteralmente secondo il tribunale di Piacenza in quanto la presenza dell'offerta vincolante unitamente alla autorizzazione ministeriale fanno ritenere raggiunto l'obiettivo fissato dal programma, anche se il trasferimento non è ancora avvenuto. Ciò tenuto conto che la cessione di un complesso aziendale è una operazione complessa che richiede l'intervento di altri organi della procedura.
- 3) una dichiarazione di fallimento avrebbe significato ad avviso del tribunale di Piacenza un grave danno per la RDB Hebel sia in caso di vendita atomistica sia in caso di esercizio provvisorio delle attività, stante l'assoluta incertezza sulla individuazione di un altro possibile acquirente.

Orbene, è noto che la gestione di una impresa insolvente nell'ambito di una procedura di salvataggio come quella in esame spesso si risolve nell'accumulo di ulteriori perdite che, avendo carattere prededucibile, nell'eventuale procedura liquidatoria consecutiva gravano su tutti i creditori. Per tali ragioni, il legislatore ha limitato nel tempo l'estensione della procedura

di amministrazione straordinaria, prevedendo altresì la possibilità di convertire la stessa in fallimento durante il suo svolgimento: è questa la prima ipotesi di cessazione traumatica della procedura (art. 69 del D.lgs. 270/99). La seconda ipotesi si ha nel caso in cui allo scadere dei termini (un anno , con eventuale proroga di tre mesi per il programma di cessione, due anni per il programma di ristrutturazione) gli obiettivi della procedura non siano stati raggiunti (art. 70 del D.lgs. 270/99).

La questione interpretativa centrale nel caso di specie in esame ha ad oggetto l'espressione contenuta nell'articolo 69 relativa alla circostanza che la procedura non possa essere "utilmente" proseguita. Appare evidente che "l'utilità" della prosecuzione dipende dalla finalità che la procedura si propone di perseguire. Tale finalità rimane pur sempre il recupero dell'equilibrio economico di cui all'articolo 27 del D.lgs. 270/99. Ciò nondimeno, l'utilità deve essere valutata facendo riferimento ad un approccio concreto relativo al singolo programma attuato. Lo scopo del programma di cessione dei complessi aziendali consiste nella conservazione dell'azienda in funzionamento onde poterla cedere. Ne consegue che l'inutilità della prosecuzione potrà essere affermata solo quando risulti un'obiettiva impossibilità di cedere i complessi produttivi nel termine previsto dall'articolo 27 e dall'articolo 66. Occorre evidenziare che l'impossibilità non può derivare dal fatto che nel corso della procedura non vi siano ancora aspiranti acquirenti, i quali potrebbero comunque manifestarsi nell'imminenza della scadenza dei termini. Piuttosto, l'impossibilità potrebbe essere ricollegata a fatti strettamente correlati con l'impresa cedenda come per esempio la perdita di una concessione o di una licenza o di una risorsa che determini un serio pregiudizio della continuità aziendale. L'impossibilità non si ravvisa, invece, in una mera diminuzione di valore del complesso aziendale, posto che la percentuale di soddisfazione dei creditori non attinge all'utilità della procedura³⁸.

Bisogna poi analizzare il rapporto tra l'articolo 69 e l'articolo 70 del D.lgs. 270/99 per comprendere il concetto di "utilità". Secondo una prima interpretazione le due norme sarebbero strettamente correlate e quindi ai sensi dell'articolo 69 la procedura non potrà essere utilmente proseguita qualora, in base ad un giudizio prognostico, appaia certo che non si possa pervenire nei termini alla cessione del complesso aziendale, solo anticipando nel tempo la

³⁸ COSTA, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008, pp. 622-623.

conversione di cui all'articolo 70. Ad esempio nel caso in cui le misure previste dal programma risultino inapplicabili o appaia certo che il programma non sarà realizzato nei termini³⁹.

Tuttavia, tale interpretazione appare poco convincente alla luce della collocazione sistematica delle norme. Se l'articolo 69 fosse una mera previsione ancillare rispetto all'articolo 70, esso sarebbe stato collocato dopo l'articolo 70. Invece, la collocazione in un articolo anteriore fa presumere che le cause di conversione di cui all'articolo 69 siano diverse da quelle di cui all'articolo 70. Cause di conversione potrebbero quindi essere ad esempio l'anti-economicità della procedura di amministrazione straordinaria, la gestione in perdita dell'impresa in esercizio, la produzione di spropositate preduzioni, l'impossibilità di coprire il fabbisogno finanziario, lo svilimento del valore dei beni o l'inutile protrarsi della procedura⁴⁰.

Nel caso in esame, il tribunale di Piacenza ritiene che l'utilità, di cui all'articolo 69, consista nella concreta possibilità di realizzare il programma e che la mancata attuazione del programma, di cui all'articolo 70, non si ravvisa nel caso in cui vi sia una offerta vincolante e l'autorizzazione ministeriale alla vendita in quanto in tal caso il programma sarebbe così realizzato anche se non eseguito.

Tuttavia, tale interpretazione non è supportata da parte della dottrina la quale ritiene che la mancata attuazione del programma di cessione si ha nel caso di mancata cessione dei complessi aziendali. Tale circostanza rileverebbe come mero fatto, cioè a prescindere da profili di imputabilità e rilevanza. Ciò significa che la conversione dovrebbe essere disposta anche se la cessione non sia stata perfezionata tempestivamente per fatto imputabile esclusivamente all'acquirente e anche se il ritardo nella formalizzazione sia di soli pochi giorni. Tale interpretazione deriva da una lettura rigorosa dell'articolo 66, comma 2, ove l'inciso "in tutto o in parte" viene letto in senso rigoroso per cui anche il mancato compimento di una sola parte delle cessioni programmate determina la conversione⁴¹.

Occorre rilevare tuttavia che l'interpretazione data dal tribunale di Piacenza risulta maggiormente convincente rispetto all'orientamento fornito dalla dottrina. E' opportuno, infatti, salvaguardare tutti gli interessi in gioco, tra i quali anche l'interesse relativo alla conservazione in attività dei complessi aziendali produttivi. Tale interesse riceve una tutela

³⁹ BRAN, *La cessazione della procedura: conversione, chiusura e concordato*. In *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008.

⁴⁰ ABBADESSA, *Società, Banche e Crisi d'impresa. Liber Amicorum*, Utet Giuridica, 2014, p. 2928; GUGLIELMUCCI, *Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario*, in *Fallimento*, 200, pp. 133 ss.

⁴¹ In tale senso: ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000; BRAN, *La cessazione della procedura: conversione, chiusura e concordato*. In *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008.

primaria da parte del legislatore. Ciò risulta confermato dal fatto che: il legislatore precisa che il recupero dell'equilibrio economico può avvenire attraverso la cessione dei complessi aziendali; è inoltre espressamente previsto che la prosecuzione dell'attività possa comportare la produzione di perdite anche nel biennio successivo alla cessione; il prezzo della cessione deve infine tenere in considerazione anche le perdite relative al biennio successivo alla cessione⁴²

Conseguentemente, apparirebbe illogico ed inopportuno sacrificare la possibilità di salvaguardare l'attività dei complessi aziendali a causa di una mancata formalizzazione nei termini di una cessione che ha già soddisfatto tutti i requisiti procedurali previsti.

La conclusione cui è giunto il tribunale di Piacenza appare quindi corretta e certamente preferibile rispetto ad un dichiarazione di fallimento che, come ben osservato nella sentenza in esame, avrebbe comportato un grave danno per la RDB Hebel.

⁴² *La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270* a cura di Angelo Castagnola e Roberto Sacchi. Giappichelli Editore, Torino, 2000, p. 326.

BIBLIOGRAFIA

- ABBADESSA, *Società, Banche e Crisi d'impresa. Liber Amicorum*, Utet Giuridica, 2014.
- ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Giuffrè, 2000.
- ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000.
- BRAN, *La cessazione della procedura: conversione, chiusura e concordato*. In *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008.
- CASTAGNOLA E SACCHI, *La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270*. Giappichelli Editore, Torino, 2000
- CATALDO, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e disciplina della concorrenza nella CE*, in *Il Fallimento*, n. 7, 2006, II
- COSTA, *Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Milano, 2008.
- FARENGA, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: la fase prodromica di commissariamento giudiziale (c.d. fase di osservazione)*, A. Giuffrè, 2005
- GALIOTO, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Giuffrè, 2003.
- GUGLIELMUCCI, *Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario*, in *Fallimento*, 200, pp. 133 ss.
- LUISI, *I limiti di sindacato del giudice ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999*, in *Il Fallimento*, 2003.
- MAFFEI ALBERTI, *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza*, in AA. VV., *Commentario breve alla legge fallimentare (e alle leggi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)*, a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova, 2009.
- MAFFEI ALBERTI, *Procedura di amministrazione straordinaria*, in *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2000.
- PENNAFINA, *La revocatoria fallimentare nei modelli di amministrazione straordinaria*, Cedam, 2010.

RICCI, *Procedure liquidatorie, procedure conservative e le tecniche di individuazione del patrimonio (a proposito di ristrutturazione nella nuova amministrazione straordinaria)*, in *Giur. Comm.*, 2001, I.

RONDINONE, in AA.VV., *La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: commentario al Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, a cura di CASTAGNOLA – SACCHI, *Sub Artt. 1-2-27-79*, Torino, 2000.

VASSALLI-CASTIELLO D'ANTONIO, *Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi*, Enciclopedia giuridica Treccani.

VIVALDI, *Insolvenza e grandi imprese*, in *Il fallimento*, 2000.

SITI INTERNET CONSULTATI

www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11593.php.

http://www.piacenzasera.it/rdb/rdb-hebel-offerta-2-4-milioni-ancora-venti-giorni-vendita.jspurl?IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=49650&css=&com=

<http://www.liberta.it/2014/08/29/rdb-da-napoli-si-alza-la-protesta-il-4-incontro-al-ministero/>.

GIURISPRUDENZA CITATA

Tribunale di Piacenza decreto del 10 settembre 2012.

Decreti Tribunale di Piacenza del 11 dicembre 2012.

Cassazione civile, sezione IV, lavoro 18 luglio 2007.

Cassazione civile, sezione III, 19 aprile 2011.

Cassazione Sez. Un. Civili 27 maggio 2009.